

## PATTO DI INTEGRITÀ

Relativo alla gara per L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE – DI CUI ALL’ALLEGATO IX DEL DLGS 50/2016 - e s.m.i – PRESSO L’ISTITUTO PENALE PER I MINORENNI PONTREMOLI.

PERIODO 01.04.2021 – 31.12.2021.

Tra l’Istituto Penale per Minorenni di Pontremoli (di seguito IPM ) e l’Operatore economico \_\_\_\_\_ (di seguito Operatore economico), sede legale in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ Codice fiscale/P.IVA \_\_\_\_\_, rappresentata da \_\_\_\_\_ in qualità di \_\_\_\_\_

Il presente Patto, debitamente sottoscritto, viene prodotto, a pena di esclusione, insieme al documento di partecipazione alla procedura in oggetto e costituisce parte integrante del contratto che si andrà a stipulare a conclusione di detta procedura.

1. Il presente Patto di integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione dell’IPM e dei partecipanti alla procedura di affidamento in oggetto, di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell’assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione.
2. Il legale rappresentate dell’Operatore economico dichiara:
  - che l’Operatore economico non ha tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio e che lo stesso non ha fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione, né ha omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
  - che l’Operatore economico non si trova in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare la libera concorrenza e, comunque, di non trovarsi in altre situazioni ritenute incompatibili con la partecipazione alle gare dal Codice degli Appalti, dal Codice Civile ovvero dalle altre disposizioni normative vigenti;
  - che l’Operatore economico non ha conferito e si impegna a non conferire incarichi ai soggetti di cui all’art. 53, c. 16-ter, del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 e di non aver stipulato contratti con i medesimi soggetti e di essere consapevole che, qualora venga accertata la violazione del suddetto divieto di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, verrà disposta l’immediata esclusione dell’Operatore economico dalla partecipazione alla procedura d’affidamento, ovvero la risoluzione del contratto, qualora già sottoscritto.
3. Il sottoscritto Operatore economico si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, avuto riguardo al ruolo e all’attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 con il quale è stato emanato il “Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici” e dal Decreto del Ministro della Giustizia del 23 febbraio 2018 con il quale è stato adottato il Codice di

comportamento dei dipendenti del Ministero della Giustizia. A tal fine l'Operatore economico è consapevole ed accetta che, ai fini della completa e piena conoscenza dei codici sopra citati, l'IPM ha adempiuto all'obbligo di trasmissione di cui all'art. 17 del D.P.R. 62/2013, garantendone l'accessibilità attraverso la pubblicazione sul proprio sito internet nella sezione Amministrazione trasparente. L'Operatore economico si impegna a trasmettere copia dei Codici ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione. La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. 62/2013 e al DM 23.2.2018, costituisce causa di risoluzione del contratto aggiudicato, secondo la disciplina del presente atto.

4. Il sottoscritto Operatore economico si impegna a segnalare alla stazione appaltante eventuali situazioni di conflitto di interesse, come definite dall'art. 42 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, di cui sia a conoscenza.
5. Il sottoscritto Operatore economico si impegna a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità, o distorsione nelle fasi di svolgimento della presente procedura di affidamento, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura in oggetto.
6. Il sottoscritto Operatore economico, in caso di aggiudicazione, si impegna a riferire tempestivamente all'IPM ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dell'appalto nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente. L'Operatore economico prende, altresì atto che, analogo obbligo dovrà essere assunto da ogni altro soggetto che intervenga, a qualunque titolo, nell'esecuzione dell'appalto e che tale obbligo non è in ogni caso sostitutivo dell'obbligo di denuncia all'Autorità Giudiziaria dei fatti attraverso i quali sia stata posta in essere la pressione estorsiva e ogni altra forma di illecita interferenza. Il sottoscritto Operatore economico è consapevole, che nel caso in cui non comunichi i tentativi di pressione criminale, il contratto si risolverà di diritto.
7. Il sottoscritto Operatore economico si impegna, su richiesta dell'IPM a rendere noti tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il contratto eventualmente assegnato a seguito della procedura di affidamento.
8. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente Patto sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.
9. Il sottoscritto Operatore economico, accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con il presente Patto di integrità, comunque accertato dall'Amministrazione, saranno applicate le seguenti sanzioni, a seconda della fase in cui lo stesso si verifichi, fatte salve le responsabilità comunque previste dalla Legge:
  - esclusione del concorrente dalla procedura di affidamento;
  - risoluzione del contratto;
  - escussione della cauzione di validità dell'offerta;
  - escussione della cauzione definitiva di buona esecuzione del contratto;
  - esclusione del concorrente dalle procedure di affidamento indette dall'IPM per i successivi tre anni.

Il presente Patto di integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino a completa esecuzione del contratto assegnato a seguito della procedura di affidamento.

Eventuali fenomeni corruttivi o altre fattispecie di illecito, fermo restando in ogni caso, quanto previsto dagli artt. 331 e segg. del C.P.P., vanno segnalati al Responsabile Unico del Procedimento e al Responsabile della prevenzione della corruzione del Ministero della Giustizia.

Ogni controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del presente Patto d'integrità fra la stazione appaltante ed i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria competente.

Luogo e data \_\_\_\_\_

Per l'Operatore economico:

(il legale rappresentante)

(firma leggibile)

---

Il presente Patto viene sottoscritto in calce ed in ogni sua pagina, dal legale rappresentante dell'Operatore economico partecipante, ovvero, in caso di consorzi o raggruppamenti temporanei di imprese, dal rappresentante degli stessi.

Al presente Patto deve essere allegata copia fotostatica di un documento d'identità in corso di validità del soggetto.